

Publicato il 26/06/2019

N. 00289/2019 REG.PROV.PRES.  
N. 01032/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2019, proposto da Marco Miceli, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Regione Calabria non costituiti in giudizio;

**nei confronti**

Milena Saccomanno non costituito in giudizio;

**per l'annullamento**

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA

SOSPENSIVA CAUTELARE

- della Delibera n. 354 del 3.04.2019, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.P. Crotone ha approvato la graduatoria finale di merito e

nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Farmacista – Disciplina Farmacia Ospedaliera, indetto dall'A.S.P. Crotone, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente, e della graduatoria stessa, conosciute il 3.04.2019, a seguito della pubblicazione;

- degli atti e/ o provvedimenti con cui è stato determinato il diario ed il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, nonché degli atti e/o provvedimenti e/o della Commissione esaminatrice e dell'intera procedura concorsuale;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale e conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi l'Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Farmacista – Disciplina Farmacia Ospedaliera , pubblicato integralmente sul B.U.R.C. n. 99 - Parte III – del 20.10.2017 (e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 24.11.2017) ,ove occorra e nei limiti dell'interesse (ove si ritenga che esso non contempli il diritto del ricorrente a ricevere comunicazione e/o comunicazione tempestiva, del diario e della sede delle prove concorsuali), nonché gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice e per la declaratoria del diritto di esso ricorrente di essere ammesso ed inserito – previo svolgimento delle prove concorsuali

– della graduatoria finale di merito relativa all'Avviso Pubblico de quo, con salvezza ex tunc di ogni di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest'ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche

ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti dall'illegittimo comportamento, doloso e/o colposo, dell'A.S.P. Crotone.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente

decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione della domanda cautelare, la camera di consiglio del 31 luglio 2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 26 giugno 2019.

**Il Presidente**  
**Nicola Durante**

IL SEGRETARIO